



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIREZIONE RISORSE UMANE

Università degli Studi di Milano

Decreti Rettore  
4100/2019 del 25/10/2019  
Classif. 7.6



Bando straordinario per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo che, pur avendone diritto, **NON HANNO PRESENTATO DOMANDA** per l'attribuzione della classe stipendiale e/o per l'una tantum nei termini previsti dai bandi emanati rispettivamente per gli anni 2017 (DR 226 del 18.1.2019), 2018 (DR 227 del 18.1.2019) e 2019 (DR 1166 del 18.3.2019).

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTI in particolare gli articoli 6, comma 14 e 8, della predetta legge n. 240 del 2010;
- VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO l'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e dall'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha disposto, per quinquennio 2011-2015, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato dello Stato;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'articolo 1, comma 629, il quale dispone che, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali che hanno subito i professori e ricercatori universitari di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1 gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito un importo una tantum ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito;
- VISTO il decreto ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018, recante "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205", ed in particolare l'art. 2, comma 3 in base al quale l'una tantum sia riconosciuta esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010;
- VISTA la nota prot. n. 6565 del 29.05.2017, con la quale il MIUR specifica che il sistema di progressione economica dei docenti universitari, previsto dalla Legge 240/2010 ed attuato con D.P.R. 232/2011, si applica a tutto il personale a partire dall'anno 2016 e che, pertanto, per i docenti nominati ai sensi della legge 240/2010 il triennio necessario per poter accedere all'inquadramento nella classe triennale successiva, previa positiva valutazione, decorre dall'1.1.2019;
- VISTO il D.R. n. 2030 del 28 maggio 2018 con il quale è stato emanato il "Regolamento d'Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, DPR 15 dicembre 2011, n. 232 e art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)";
- VISTO l'art. 14, comma 3, in base al quale la valutazione positiva conseguita dai professori e dai ricercatori di ruolo ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 8 del sopra citato Regolamento è condizione necessaria ai fini dell'attribuzione dell'una tantum, ai docenti che ne hanno titolo, quale parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015;
- VISTI i bandi emanati con D.R. 226 del 18.1.2019, con D.R. 227 del 18.1.2019 e con D.R. 1166 del 18.3.2019, riservati a coloro che hanno maturato il diritto alla valutazione ai fini dell'attribuzione della classe triennale per gli anni 2017, 2018 e 2019 prevedono che la valutazione positiva in tali procedure comporta anche l'attribuzione dell'una tantum e che, ai fini dell'attribuzione dell'una tantum, devono essere valutati anche quei docenti che matureranno il diritto all'attribuzione della classe stipendiale triennale tra il 2019 e il 2021;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## DIREZIONE RISORSE UMANE

**VISTA** la comunicazione con la quale è stato informato il Consiglio di Amministrazione dell'1.10.2019 che, in via del tutto eccezionale, viene bandita una procedura straordinaria per i professori e i ricercatori che, pur avendone diritto, **non hanno presentato domanda** per l'attribuzione della classe stipendiale e/o dell'importo una tantum, nei termini previsti dai bandi 2017 (DR 226), 218 (DR 227) e 2019 (DR 1166);

### DECRETA

#### Art.1 - Indizione della procedura

E' indetta, in via del tutto eccezionale, una procedura straordinaria di valutazione per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che nel 2017, 2018 e 2019, pur avendo maturato il diritto alla valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale triennale o per l'attribuzione dell'una tantum previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, **NON HANNO PRESENTATO** la domanda nei termini previsti dai bandi per gli anni 2017 (DR 226 del 18.1.2019), 2018 (DR 227 del 18.1.2019) e 2019 (DR 1166 del 18.3.2019).

#### Art. 2 - Soggetti beneficiari ed elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.

1. Gli aventi diritto a partecipare alla procedura straordinaria sono riportati negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando:
  - All. n. 1: professori e ricercatori da valutare per l'attribuzione della classe stipendiale nel 2017 e/o per l'attribuzione dell'una tantum;
  - All. n. 2: professori e ricercatori da valutare per l'attribuzione della classe stipendiale nel 2018 e/o per l'attribuzione dell'una tantum;
  - All. n. 3: professori e ricercatori da valutare per l'attribuzione della classe stipendiale e/o per l'attribuzione dell'una tantum nel 2019. ( Rientrano in questo elenco anche coloro che hanno diritto solo all'una tantum, ma che maturano il diritto alla classe stipendiale tra il 2020 e il 2021)

**Non hanno diritto a partecipare alla presente procedura i professori e i ricercatori che, avendo partecipato ad una delle procedure bandite per gli anni 2017, 2018 e 2019, abbiano avuto una valutazione positiva o negativa ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale.**

#### Art. 3 - Riconoscimento e quantificazione incentivo una tantum

1. Ai sensi dell'art 2, comma 3, lettera b) del D.M. 197/2018, l'incentivo è riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (d'ora in avanti Regolamento) e quantificato sulla base dei criteri deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione come specificato nel comma 2 del presente articolo.
2. Le percentuali di riduzione dell'importo dell'una tantum previste dall'art. 2, co. 3, del D.M. 197/2018, per coloro che hanno beneficiato nel periodo 2011-2013 degli incentivi previsti dalla L. 240/2010, art. 29, co. 19, sono del:
  - 25% per coloro che hanno beneficiato dell' una tantum nel 2012;
  - 50% per coloro che hanno beneficiato dell'una tantum nel 2011 e nel 2013;
3. Le somme eventualmente disponibili derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri, secondo quanto previsto dal D.M.197/2018, saranno proporzionalmente ridistribuite tra i restanti docenti ammessi all'incentivo.
4. La corresponsione dell'una tantum non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.

#### Art. 4 - Triennio oggetto di valutazione

1. I trienni oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione della della classe triennale e/o per l'una tantum sono rispettivamente:
  - per l'anno 2017 - gli anni accademici: 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016
  - per l'anno 2018 - gli anni accademici: 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
  - per l'anno 2019 - gli anni accademici: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## DIREZIONE RISORSE UMANE

2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo di valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto mesi.
3. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo di valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a ventiquattro mesi.
4. In caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo oggetto di valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto mesi.
5. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; in questi casi, la relazione riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
6. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili ai fini della valutazione.

### **Art. 5 - Requisiti minimi per la presentazione della domanda.**

1. Possono presentare domanda per l'attribuzione della classe stipendiale superiore e per l'attribuzione dell'una tantum i professori e i ricercatori di ruolo che, per il triennio oggetto di valutazione abbiano:
  - a) regolarmente compilato e chiuso il registro elettronico delle attività didattiche loro assegnate;
  - b) completato l'inserimento nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR dei dati relativi alla propria produzione scientifica;
  - c) pubblicato, nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo, il rispettivo curriculum vitae aggiornato.
2. Coloro che hanno svolto, nel periodo di riferimento, la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, presso altri Atenei, possono autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 6 - Domanda di partecipazione**

1. La partecipazione alla procedura di valutazione avviene esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda e di una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
2. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione è interamente ed esclusivamente telematica e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile alla pagina web: <https://www.unimi.it/valutazioneclassi>. Durante il periodo di presentazione la domanda potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer.
3. Alla procedura si accede mediante autenticazione con le proprie credenziali di Ateneo (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica).
4. La domanda in formato elettronico, precompilata dal sistema, contiene i seguenti dati: cognome e nome, data di nascita, qualifica, regime d'impegno, dipartimento di afferenza e settore scientifico-disciplinare nel quale il candidato è inquadrato.
5. Al candidato vengono presentate tre distinte sezioni (didattica, ricerca e gestione), precompilate in modalità automatica dal sistema mediante acquisizione dei dati disponibili nelle banche dati di Ateneo.
6. Ciascun candidato verifica la correttezza dei dati che lo riguardano riportati nelle predette sezioni, segnalando, negli appositi campi, eventuali inesattezze. E' possibile aggiungere dati mancanti, non presenti negli archivi informatici.
7. Per quanto riguarda la didattica nella domanda compaiono le ore di didattica frontale assegnate per anno accademico a ciascun candidato e quelle effettivamente svolte che risultano dal registro on line delle attività regolarmente chiusi e validati.
8. Per le attività gestionali nella domanda compaiono gli incarichi gestionali di cui all'art 8, comma, 1 del Regolamento mentre l'attestazione del Dipartimento circa le presenze nei Consigli di Dipartimento deve essere scansionata e caricata sulla piattaforma.
9. L'inserimento dei dati mancanti equivale ad autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## DIREZIONE RISORSE UMANE

10. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sul contenuto delle attività autocertificate dai candidati svolte nel triennio considerato.
11. Dopo la compilazione, la domanda deve essere firmata digitalmente in formato Pades. La mancanza della firma comporta l'esclusione dalla procedura. Per completare la procedura il candidato deve effettuare l'upload della relazione sul complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali, svolte nel triennio oggetto di valutazione, da compilare secondo lo schema allegato (all. n.4), e della dichiarazione del Direttore attestante le presenze nei Consigli di Dipartimento.
12. La presentazione della domanda si conclude con l'invio, cliccando l'opzione "Conferma". Il sistema notifica la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del candidato. E' possibile dopo l'invio della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza del bando. Per modificare la domanda o uno degli allegati, dopo la Conferma, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati. Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati è necessario scegliere l'opzione conferma. In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulta annullata.
13. La domanda di partecipazione deve essere inviata, con le modalità sopra previste, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quella della pubblicazione del presente bando sul portale d'Ateneo alla pagina: <https://www.unimi.it/valutazioneclassi>. Qualora la scadenza cada in un giorno festivo il termine è prorogato alle ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
14. La domanda, unitamente alla relazione triennale, deve essere inviata per conoscenza anche al Direttore del Dipartimento di afferenza.

### Art. 7 - Esclusione dalla procedura

1. Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
2. Sono cause di esclusione dalla procedura:
  - a) la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza del bando;
  - b) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
  - c) la mancanza di uno dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5;
3. L' esclusione può essere disposta in qualsiasi momento con decreto rettorale.

### Art. 8 - Valutazione delle attività didattiche

1. Nella valutazione dell'attività didattica si tiene conto dei seguenti criteri:
  - i professori sono valutati positivamente se abbiano regolarmente svolto nei corsi di studio di primo e di secondo livello, nelle scuole di specializzazione e nei programmi di dottorato dell'Ateneo le ore di didattica frontale loro assegnate, così come disposto dal vigente "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Milano";
  - i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente se abbiano svolto regolarmente le attività didattiche integrative, di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e di verifica dell'apprendimento che sono state loro assegnate, ovvero se in tale periodo abbiano contribuito al sostenimento dell'offerta formativa dell'Ateneo con l'assunzione di compiti didattici curriculari.
2. Sono fatti salvi i casi di riduzione del carico didattico autorizzato dai competenti Organi di governo e i casi, debitamente documentati, di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.
3. Le ore di didattica frontale effettivamente svolte sono verificate dal registro online delle attività, debitamente compilato e chiuso dagli interessati.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore e di Prorettore Vicario.

### Art. 9 - Valutazione delle attività di ricerca.

1. I professori e i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente per l'attività di ricerca se siano stati autori, nel triennio oggetto di valutazione, di almeno un lavoro scientifico rispondente ai criteri definiti dall'ANVUR, riconosciuto valido ai fini della valutazione della Qualità della Ricerca e presente nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## DIREZIONE RISORSE UMANE

2. Se il candidato ha almeno una pubblicazione con i requisiti richiesti, sulla domanda pre compilata compare la dicitura: "soddisfa il requisito". Se nessuna delle pubblicazioni ha i requisiti di cui al comma 1, o se non ha pubblicazioni compare la dicitura "non soddisfa il requisito".
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore e di Prorettore Vicario.

### Art. 10 - Valutazione delle attività gestionali.

1. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per coloro che abbiano assunto funzioni di responsabilità, ricoprendo uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore Vicario; Prorettore; Componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; Direttore di Dipartimento; Presidente di Collegio didattico e Presidente di Comitato di direzione di Facoltà/Scuola, Direttore di scuola di specializzazione; Coordinatore di dottorato; Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
2. Per tutti gli altri professori e per i ricercatori di ruolo, che non abbiano svolto nessuna delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce elemento di positiva valutazione l'aver partecipato ai lavori del Consiglio del Dipartimento di rispettiva appartenenza con una presenza non inferiore al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 7 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. La percentuale è computata sulla base dei verbali ufficiali conservati presso le segreterie dipartimentali e deve essere attestata dal Direttore del Dipartimento.

### Art. 11 - Commissione di valutazione

1. Le procedure per la valutazione dei candidati sono svolte da una Commissione composta da cinque docenti a tempo pieno dell'Ateneo, di cui due professori ordinari, due professori associati e un ricercatore di ruolo.
2. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto; il suo mandato ha la durata di un anno e non è rinnovabile.
3. Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno diritto alla valutazione ai fini dell'attribuzione dell'incentivo una tantum o ai fini della progressione stipendiale per classi nell'anno di mandato della Commissione.
4. Eventuali istanze di ricasazione nei confronti di uno o più componenti della commissione da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo
5. La commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per comprovati e giustificati motivi.
6. L'esito della valutazione ai fini dell'attribuzione dell'una tantum consiste in un giudizio positivo oppure negativo.
7. Acquisiscono il diritto all'attribuzione dell'una tantum i professori e i ricercatori di ruolo che conseguano una valutazione positiva in tutti e tre gli ambiti delle attività valutate (didattica, ricerca e attività gestionali).

### Art. 12 - Approvazione degli atti

1. La Commissione trasmette all'Amministrazione gli atti relativi alla procedura per l'approvazione. Gli atti sono approvati dal Rettore con proprio decreto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione degli stessi.
2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo, entro i tre giorni successivi alla sua emanazione.
3. I competenti Uffici provvedono comunque a notificare a coloro che hanno riportato un giudizio negativo il termine entro il quale far pervenire al Rettore le proprie eventuali opposizioni.



**Art. 13 - Classe stipendiale triennale e Una tantum**

1. Per i professori e ricercatori di ruolo aventi titolo a partecipare alla presente procedura, che hanno maturato il diritto alla valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, la valutazione positiva costituisce titolo per l'attribuzione della classe stipendiale triennale, fermo restando la decorrenza giuridica ed economica a ciascuno spettante.
2. La valutazione positiva conseguita dai professori e ricercatori di ruolo aventi diritto a partecipare alla presente procedura di valutazione costituisce titolo per l'attribuzione dell'una tantum previsto dall'art. 1 comma 629, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. L'incentivo una tantum è erogato secondo le modalità stabilite dal D.M. 2 marzo 2018 n. 197 e dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018.

**Art. 14 - Ricorsi**

1. Fatta salva l'impugnazione in sede giurisdizionale, gli interessati possono proporre, avverso l'esito della valutazione, ricorso al Rettore. I ricorsi devono essere presentati entro venti giorni dalla data di notifica dell'esito agli interessati.
2. Sui ricorsi decide il Rettore nei quindici giorni successivi alla loro presentazione.

**Art. 15 - Attribuzione dello scatto stipendiale**

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone l'attribuzione della classe stipendiale e, per coloro ne hanno diritto, anche l'attribuzione dell'incentivo una tantum secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del presente bando.
2. Coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda per l'attribuzione della classe stipendiale triennale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del procedimento.
3. In tal caso il triennio utile ai fini della valutazione e la decorrenza della classe sono differiti di un anno.
4. Gli scatti triennali non attribuiti confluiscono nel Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

**Art. 16 - Trattamento dati personali**

1. I dati personali inclusi nella domanda di partecipazione alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa conformemente al Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**Art. 17 - Responsabile del procedimento**

1. L'unità amministrativa di riferimento è l'Ufficio Reclutamento e Carriere del Personale Docente e Ricercatore. Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Ferdinando LACANNA.
2. Per informazioni l'indirizzo mail di riferimento è: [classi.stipendiali@unimi.it](mailto:classi.stipendiali@unimi.it)

**Art. 18 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la vigente normativa e il Regolamento d'Ateneo.

**Art. 19 - Pubblicità**

Il presente bando è pubblicato sul portale web dell'Ateneo unitamente all'elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.



IL RETTORE  
Elio Franzini